



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Agenzia

**L. & L. ASSICURAZIONI DI LIBRALESSO RENATO, LAZZARO ANTONIO & C. S.A.S.
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni**

Versione 0.2/2020

INDICE

DEFINIZIONI

Attività sensibili = attività o processi leciti dell’Agenzia nel compimento dei quali è possibile, in astratto, ipotizzare la commissione di uno o più dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

ANIA = Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

c.c. = codice civile.

c.p. = codice penale.

C.C.N.L. = contratto collettivo nazionale di lavoro attraverso il quale l’Agenzia disciplina i rapporti con il personale dipendente.

Collaboratori di Agenzia = personale che è legato all’Agenzia da un contratto di collaborazione a tempo determinato o indeterminato.

Compagnia mandante = Impresa di assicurazione che ha conferito mandato all’Agenzia.

Confisca = acquisizione coatta da parte dello Stato di beni o denari quale conseguenza della commissione di un reato.

D.Lgs. 231/01 o Decreto = D.Lgs. di data 08 giugno 2001, n. 231, intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" e successive modifiche e integrazioni che norma la responsabilità amministrativa dell’Ente conseguente alla commissione di un reato da parte dei soggetti inseriti nel suo organico (c.d. soggetti apicali e sottoposti).

D.Lgs. 209/05 = Codice delle Assicurazioni Private o CAP.

D.Lgs. 152/06 = Codice dell’Ambiente.

D.Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) = recepisce la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

D.Lgs. 81/08 (Decreto Sicurezza) = Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 28/15 = disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera m), della L. 28 aprile 2014, n. 67.

Destinatari = ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01, tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo ed i dipendenti; il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo all'Agenzia, operano su mandato o sono legati da rapporti giuridici.

Dipendenti = soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia.

DVR = Documento di Valutazione dei Rischi. E' lo strumento prescritto dal D.Lgs. 81/08 che valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in Agenzia e predispone le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di annullare detti rischi.

IVASS = Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Lavoro agile = modalità di esecuzione del rapporto di lavoro disciplinata dalla L. 81/2017, artt. 18 ss., che consiste nello svolgimento di parte della prestazione lavorativa all'interno dei locali aziendali e di parte della prestazione lavorativa all'esterno, senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Linee Guida di ANIA = linee guida per il settore assicurativo elaborate dall'ANIA ex art. 6, comma terzo, D.Lgs. 231/01.

MOG o Modello = Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, D.Lgs. 231/01.

Organismo di Vigilanza o OdV = organismo deputato a vigilare sull'osservanza del MOG in Agenzia, nonché a valutare e proporre eventuali aggiornamenti del Modello. E' un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

P.A. = Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Procedura = documento di varia natura (istruzione, regolamento, ecc.) finalizzato a definire le modalità di realizzazione di una specifica attività o processo.

Quote = misura utilizzata dal D.Lgs. 231/01 per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, compresa tra un minimo di 100 e un massimo di 1.000.

Reati presupposto = reati di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. n. 231/01.

Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 = Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del D.Lgs. 209/2005.

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) = Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

RUI = Registro Unico degli Intermediari Assicurativi istituito dall'IVASS.

Sanzioni interdittive = sanzioni che determinano una compressione della libertà organizzativa dell'Agenzia.

Sistema disciplinare = sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 231/01 consistente nell'insieme delle misure sanzionatorie applicabili alle violazioni del MOG.

Soggetti in posizione apicale = persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Agenzia, o di una sua unità organizzativa, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (ex art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/01).

Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza = persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (ex art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01).

Whistleblowing = segnalazione proveniente dal destinatario del Modello, avente ad oggetto la comunicazione di condotte illecite, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, e rivolta all'OdV.

PARTE GENERALE

Introduzione

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità amministrativa dell'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Così facendo, il Legislatore ha voluto derogare al principio espresso nell'antico brocardo "societas delinquere non potest", secondo il quale l'Ente non poteva mai essere ritenuto responsabile di un reato per carenza della capacità di azione.

La propensione per la qualificazione della responsabilità dell'Ente quale responsabilità amministrativa ha l'evidente finalità di assicurare, in parte, il rispetto del principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 della Costituzione.¹

Sulla base di queste premesse va comunque preso atto che la responsabilità introdotta dal Decreto costituisce un *tertium genus* di responsabilità, formalmente definita "amministrativa", ma sostanzialmente con i caratteri propri del sistema penale.

L'Ente risponderà per la "colpa in organizzazione", che sussiste quando la consumazione del reato è dipesa da una "mancanza" presente nell'ambiente lavorativo nel quale il singolo autore ha operato.

I reati per i quali può insorgere la responsabilità dell'Ente sono quelli tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/01, i c.d. "reati presupposto".

Il Decreto 231/01 individua e disciplina appositi strumenti, quali il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (brevemente MOG) e l'Organismo di Vigilanza (brevemente OdV) che, se adottati dall'Ente, escludono, o comunque limitano, la responsabilità in parola.

1

Articolo 27 della Costituzione: "*La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.*"

CAPITOLO 1 PRINCIPALI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 I destinatari del Decreto

Il D.Lgs. 231/01 si rivolge agli Enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

1.2 La responsabilità dell'Ente

Il Decreto, all'art. 5, individua i soggetti che attraverso la loro condotta illecita possono determinare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente (l'Agenzia, nel caso specifico), distinguendo:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente e le persone che esercitano la gestione o il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali).

Il riferimento è, ad esempio, agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori, a destinatari di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti (c.d. soggetti sottoposti).

In questa categoria vengono inclusi i dipendenti ma anche i collaboratori che operano su mandato dell'agenzia.

La circostanza che l'Ente sia ritenuto responsabile per una condotta imputabile ad un soggetto diverso non costituisce una violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale e, quindi, non può essere considerata come un'ipotesi di responsabilità oggettiva. In forza del rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'Ente risponde per fatto proprio.²

2

In questo senso, cfr. C. Cass. 27735/2010.

La condizione affinché la persona giuridica risponda delle attività poste in essere da tali soggetti è che la persona fisica abbia commesso il fatto nell’interesse o a vantaggio dell’Agenzia.

Se, viceversa, la persona fisica ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, l’Agenzia non sarà ritenuta responsabile.³

I concetti di interesse e di vantaggio dell’Ente non vanno intesi come sinonimi. In particolare, l’interesse della persona giuridica va valutato *ex ante* e costituisce la prefigurazione di un indebito arricchimento, mentre il vantaggio richiede una verifica *ex post*, dopo che il reato è stato portato a compimento.

E’ stato difficile mettere in relazione questi presupposti oggettivi (l’interesse o il vantaggio dell’Ente) con i reati di tipo colposo individuati dal D.Lgs. 231/01, atteso che è da escludere che l’Ente abbia un qualsiasi interesse o vantaggio dall’evento (ad esempio, la morte o le lesioni gravi o gravissime). In questi casi, è da ritenersi che il Decreto abbia inteso riferire i criteri dell’interesse e del vantaggio non al reato, ma ad una sua parte, la condotta del reo. In questo senso, ben potrebbe ravvisarsi l’interesse dell’Ente nella condotta di un soggetto che agisce per l’impresa il quale, per risparmiare sui costi (e, quindi, aumentare i profitti) riduce o elimina talune cautele antinfortunistiche ottenendo un’effettiva diminuzione dei costi o un aumento dei profitti.⁴

1.3 L’onere della prova: i criteri soggettivi di imputazione della responsabilità dell’Ente

L’individuazione del soggetto che ha commesso il reato (apicale o sottoposto) incide al fine della determinazione dello specifico onere della prova posto in capo all’Ente.

L’art. 6 del D.Lgs. 231/01 dispone che se il reato è stato commesso da soggetti che rivestono una posizione apicale all’interno dell’Ente, questo non è responsabile se prova:

3

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 9.07.2009) ha precisato che l’Ente non risponde quando il reato presupposto del singolo non integra “*neppure parzialmente*” l’interesse dell’Ente medesimo.

4

In questo senso, Tribunale di Camerino, sentenza 09.04.2013.

- a) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) idoneo a prevenire i reati della specie di quelli che si sono verificati;
- b) di essere dotato di un Organismo di Vigilanza (OdV);
- c) che il soggetto agente ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Viceversa, se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 D.Lgs. 231/01).

Questa situazione è esclusa se l'Ente prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pur in assenza di uno specifico obbligo normativo che impone l'adozione del MOG, l'Agenzia ha deciso di uniformarsi alle prescrizioni introdotte dal D.Lgs. 231/01 nella convinzione che l'adozione del presente Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Agenzia, affinché assumano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti improntati alla correttezza e alla trasparenza, tali da prevenire il rischio-reato di cui al D.Lgs. 231/01.

1.4 L'autonomia della responsabilità dell'Ente

L'art. 8 del D.Lgs. 231/01 attribuisce la responsabilità in capo all'Ente anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Pertanto, va distinta la colpevolezza dell'individuo (della quale si occupa il sistema penale tradizionale) dalla responsabilità dell'Ente, disciplinata per l'appunto dal D.Lgs. 231/01.

Nella fattispecie di cui alla superiore lett. a) rientra anche l'ipotesi della assoluzione della persona fisica per non avere commesso il fatto, così che l'Ente potrebbe essere

condannato per l'illecito dipendente dallo stesso fatto per il quale l'accusato è stato prosciolto.

In tali situazioni il processo avrà luogo esclusivamente a carico della persona giuridica, non essendo possibile accertare la responsabilità penale dell'autore del reato.

In questo senso si afferma l'autonomia processuale dell'illecito amministrativo, la cui cognizione non è preclusa da particolari esiti dell'accertamento penale.

La responsabilità dell'Ente permane anche in caso di morte del reo prima della condanna, di intervenuta prescrizione del reato presupposto, e di remissione della querela.

Nell'ipotesi di amnistia, se l'imputato rinuncia alla sua applicazione, non si procederà comunque nei confronti dell'Ente. La ratio di tale scelta va rinvenuta nella volontà di non vincolare il destino processuale dell'Ente alle scelte individuali dell'imputato. L'Ente in ogni caso può decidere di rinunciare all'amnistia.

1.5 Le Linee Guida di ANIA

Il presente Modello è stato ragionato prendendo in considerazione le esigenze del settore assicurativo e, più specificatamente, dell'intermediazione assicurativa nel quale opera l'Agenzia e, quindi, le prescrizioni dettate dalle Linee Guida di ANIA oltre alle disposizioni del D.Lgs. 231/01.

Le Linee Guida di ANIA non hanno carattere vincolante (come si evince dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01) e si rivolgono precisamente all'impresa di assicurazione ma, ispirandosi a principi dettati per il settore assicurativo tout court, ben possono essere adattate e recepite anche alla struttura agenziale.

Come ribadito dall'ANIA, il Modello deve essere studiato e realizzato in modo da risultare idoneo alla finalità richiesta dalla normativa di cui al Decreto, vale a dire la prevenzione del rischio reato non in astratto, ma nel concreto della specifica realtà agenziale, così da potersi inserire in modo efficace e costruttivo nel quotidiano svolgersi di tale realtà e da divenirne parte integrante.

Le Linee Guida di ANIA suggeriscono di costruire il MOG solo dopo aver effettuato una approfondita indagine circa l'organizzazione dell'Ente, così da riuscire ad individuare gli ambiti e le attività che potrebbero dare luogo al rischio di commissione dei reati e degli illeciti considerati dal D.Lgs. 231/01.

In un'ottica di prevenzione l'ANIA ritiene opportuno:

- elencare i reati e gli illeciti considerati dal D.Lgs. 231/01;
- descrivere l'organizzazione dell'Ente nel suo complesso;
- individuare, nel quadro dell'attività svolta dall'Ente, gli ambiti e le attività che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati c.d. presupposto del D. Lgs. 231/01;
- esplicitare le attribuzioni delle deleghe e dei poteri agenziali e la relativa estensione;
- evitare eccessive concentrazioni di potere in capo a singoli uffici o singole persone;
- garantire una chiara ed organica attribuzione di compiti;
- assicurare che gli assetti organizzativi vengano effettivamente attuati;
- prevedere forme di tutela delle disposizioni del MOG;
- impostare procedure di trasparenza e controllo nella formazione delle provviste economiche;
- prevedere in capo a tutti i soggetti che interagiscono all'interno dell'Ente precisi obblighi di informazione verso l'OdV;
- coinvolgere tutto il personale e i collaboratori esterni nell'osservanza del MOG, ad esempio contemplando un sistema di segnalazioni delle violazioni del MOG direttamente all'OdV;
- prevedere lo svolgimento di specifici corsi per la formazione del personale e di quanti altri sottoposti alla direzione o vigilanza dell'Ente e la loro sensibilizzazione con riguardo al rischio di commissione dei reati e illeciti considerati dal Decreto;

- prevedere l'irrogazione di sanzioni appropriate per il caso di mancato rispetto delle disposizioni recate dal Modello;
- diffondere i principi che hanno guidato alla realizzazione del Modello tra i dipendenti e i collaboratori;
- prevedere una costante attività di verifica ed aggiornamento del MOG.

1.6 Le sanzioni introdotte dal D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 (art. 9) individua le sanzioni applicabili all'Ente in ipotesi di condanna, distinguendo le seguenti tipologie di sanzioni:

- pecuniarie,
- interdittive: tra le quali, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi,
- la confisca,
- la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecunaria, applicabile a tutti gli illeciti dipendenti da reato ha natura principalmente afflittiva e non risarcitoria, nel senso che viene irrogata con lo scopo di punire l'illecito commesso e non di reintegrare un danno patrimoniale subito da terzi.⁵

La sanzione pecunaria di cui alla normativa viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Il giudice determinerà il numero delle quote tenendo conto dei seguenti criteri, previsti all'art. 11 del Decreto:

- la gravità del fatto;

- il grado di responsabilità dell’Ente;
- l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il valore della singola quota viene determinato in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente. Come affermato al punto 5.1 della Relazione al Decreto, per accettare le condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’Ente e la sua posizione sul mercato.

L’art. 12 del Decreto prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Precisamente, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque non può superare l’importo di € 103.291,00 se:

- l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo,
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’Ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso;
- ha attuato e reso operativo un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni anzidette la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non potrà mai essere inferiore a € 10.329,00.

La sanzione pecuniaria, determinata nei termini di cui sopra, viene sempre applicata in presenza di un illecito; le sanzioni interdittive (già sopra indicate) saranno applicate solo se espressamente previste dal Decreto.

L’art. 13 del Decreto prevede che le sanzioni interdittive vengano applicate al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Tra le sanzioni interdittive, quella concernente l'interdizione dall'esercizio dell'attività viene vista come *extrema ratio* e, proprio per questo, può essere applicata solo quando l'irrogazione di altre sanzioni risulta inadeguata.

Attesa la particolare gravità delle sanzioni interdittive, esse non si applicano quando:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Con la sentenza di condanna dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto del reato (utilità economica immediata ricavata), salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione potrà avvenire per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Ente.

1.7 Il sistema sanzionatorio introdotto dal MOG

Diverso dal sistema sanzionatorio applicabile all'Ente è il sistema sanzionatorio introdotto dal MOG.

L'art. 6, comma 2, lett. e), del Decreto, nell'individuare il contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, indica espressamente quale requisito del MOG la

previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure nel medesimo indicate.

I commi successivi dell'articolo in parola prevedono, quale condizione di efficacia del Modello:

- l'istituzione di un canale di comunicazione che consenta ai destinatari la segnalazione di condotte illecite, rilevanti ai fini del Decreto 231, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di ritorsione o di atti discriminatori nei confronti del segnalante;
- l'integrazione del sistema disciplinare adottato con la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Decreto prevede altresì la possibilità di denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante. In particolare, la normativa dispone:

- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante;
- la nullità del mutamento delle mansioni assegnate al segnalante e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria.

Il sistema disciplinare introdotto dal Modello trova applicazione nelle ipotesi di violazione o elusione delle disposizioni del MOG indipendentemente dalla commissione o meno del reato e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato. Detto sistema disciplinare è quindi indipendente e non pregiudica qualsiasi altra conseguenza (di carattere civilistico, amministrativo o penale) che possa derivare all'autore dal fatto stesso.

L'Agenzia prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nel Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso, posto che la violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo ledono di per sé solo il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere con l'Ente, a prescindere che dalle stesse derivi la commissione di uno dei reati puniti dal Decreto.

Tutti i destinatari del MOG hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le condotte illecite e le violazioni del Modello delle quali sono a conoscenza.

Precisamente, le condotte che costituiscono il presupposto per l'applicazione del sistema sanzionatorio del MOG sono le seguenti:

- assunzione, nello svolgimento delle attività sensibili dell'Ente, di condotte non conformi alle prescrizioni del MOG, tali da esporre il medesimo al rischio di condanna ai sensi del Decreto;
- violazione di procedure interne previste dal MOG per lo svolgimento delle attività sensibili;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante (c.d. whistleblower);
- trasmissione all'OdV di segnalazioni che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante.

Nell'individuazione del sistema sanzionatorio applicabile ai dipendenti l'Agenzia richiama integralmente l'apparato sanzionatorio contemplato dal C.C.N.L. applicato ai medesimi, in vigore.

Allo stato di redazione del presente Modello il C.C.N.L. SNA individua le seguenti tipologie di sanzioni disciplinari: 1) biasimo inflitto verbalmente per mancanze lievi; 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione; 4) sospensione dalla retribuzione o dal servizio per un massimo di 10 giorni; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. A norma dell'art. 7 della L. 300/70 il datore di lavoro deve preventivamente contestare l'addebito al lavoratore assegnandogli un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per presentare le sue controdeduzioni.

L'individuazione della tipologia di sanzione da applicare sarà effettuata considerando i seguenti criteri generali:

- gravità della violazione; elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- potenzialità del danno derivante all'Agenzia; posizione ricoperta dal soggetto che ha commesso la violazione;
- eventuale concorso di altri soggetti nella violazione.

La violazione grave delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 da parte di un collaboratore dell'Agenzia potrà determinare la risoluzione del relativo rapporto di collaborazione, fatto salvo il risarcimento di ogni danno arrecato all'Agenzia. Qualora l'Agenzia decida di esercitare il diritto di recesso nei confronti del collaboratore dovrà preventivamente assicurare il contraddittorio, mediante audizione del collaboratore iscritto in Sezione E.

L'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al presente Modello è, evidentemente, esteso anche ai soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza e di amministrazione dell'Agenzia; l'individuazione delle sanzioni applicabili ai medesimi sarà effettuata facendo riferimento alla normativa vigente, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

I destinatari del Modello sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza dell'Ente segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché violazioni del MOG di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

L'OdV garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva. La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità attraverso la segnalazione e impedisce che il medesimo possa subire conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare. In ogni caso l'OdV prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime ricevute, purché adeguatamente circoscritte.

Tutte le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali di comunicazione indicati dall'Organismo di Vigilanza.

1.8 I reati presupposto del D.Lgs. 231/01

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e successive modifiche ed integrazioni. Di seguito, l'elenco, per classi, dei reati presupposto:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- reati societari (art. 25 ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinques);
- abusi di mercato (art. 25 sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- reati ambientali (art. 25 undecies);

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

Per una descrizione specifica di ogni singola figura di reato di rilievo per l'Agenzia si rinvia alla parte speciale del presente Modello.

CAPITOLO 2 IL MOG DI L.&L. ASSICURAZIONI di Libralesso Renato, Lazzaro Antonio & C. s.a.s.

2.1 Struttura dell’Agenzia

L’Agenzia L.&L. ASSICURAZIONI di Libralesso Renato, Lazzaro Antonio & C. s.a.s. ha sede legale ed operativa in Venezia, via Forte Marghera, n. 17/c.

L’amministrazione è affidata ai due soci accomandatari, che la esercitano in forma disgiunta.

L’Agenzia è iscritta al Registro Unico degli Intermediari istituito dall’IVASS, nella sezione A (agenti), al n. A000193627, e svolge attività di intermediazione a favore del Gruppo Allianz S.p.A., di Tutela Legale S.p.A. e Aviva Italia S.p.A.

In particolare, l’Agenzia promuove la stipula di contratti di assicurazione a favore delle Compagnie dalle quali ha ricevuto mandato, nonché la collocazione di prodotti finanziari, occupandosi anche della gestione dei rapporti con la clientela.

L’Agenzia svolge l’attività di intermediazione assicurativa avvalendosi di personale dipendente e di una rete di collaboratori regolarmente iscritti al RUI IVASS.

L’Agenzia intermedia inoltre servizi assicurativi giusta accordi di collaborazione con soggetti iscritti alla sezione A e alla sezione B del RUI IVASS.

2.2 Il MOG di L.&L. Assicurazioni di Libralesso Renato, Lazzaro Antonio & C. s.a.s.

L’Agenzia è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei soggetti inseriti nella propria organizzazione.

Lo scopo del presente Modello è, pertanto, quello di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato a sviluppare nei soggetti che operano nell’ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per se stessi, ma anche

per l'Agenzia. Un tanto al fine di eliminare o, comunque, ridurre al minimo il rischio di una pronuncia di condanna a carico dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il presente documento costituisce regolamento interno dell'Agenzia.

L'efficacia del Modello viene garantita attraverso il suo costante adeguamento alla struttura dell'Agenzia e alla previsione di un sistema sanzionatorio disciplinare, più sopra esplicitato, applicabile a tutte le ipotesi di violazione o elusione delle prescrizioni in esso contenute.

Il Modello, dopo essere adottato dagli amministratori, è portato a conoscenza dei destinatari attraverso interventi di comunicazione e diffusione modulati in base alle responsabilità ricoperte nell'ambito dell'organizzazione e al diverso livello di coinvolgimento nelle attività a rischio.

Il Modello si basa sui seguenti principi di un adeguato sistema di controllo interno:

- il principio di tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
- il principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il principio di formalizzazione delle deleghe;
- il principio della comunicazione obbligatoria all'OdV di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico.

In conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1), lett. b), del Decreto, il presente Modello dovrà essere aggiornato in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa di Agenzia, derivanti, ad esempio, da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa che dipendono dallo svolgimento di nuove attività.

Tutte le successive modifiche/integrazioni del presente documento saranno approvate dagli amministratori, previa proposta dell'Organismo di Vigilanza.

2.3 Formazione e struttura del MOG

La predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata preceduta dallo svolgimento di attività propedeutiche e preparatorie che possono essere suddivise in differenti fasi, di seguito indicate:

- la descrizione del contesto dell’Agenzia e dell’attività svolta dalla medesima (intermediazione assicurativa);
- l’individuazione delle c.d. attività sensibili, vale a dire delle attività a rischio reato, nello svolgimento dei quali vi è la possibilità di incorrere in uno dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01;
- l’individuazione dei sistemi di controllo interno già adottati dall’Agenzia in relazione allo svolgimento delle attività sensibili;
- l’implementazione dei sistemi di controllo già adottati dall’Agenzia per la programmazione dello svolgimento delle attività sensibili nell’ottica di ridurre al minimo il rischio di realizzazione di uno dei reati richiamati dal Decreto, e l’istituzione di sistemi di controllo volti a disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili dell’Agenzia, laddove non ancora previsti.

Il presente documento si compone di una “parte generale”, nella quale vengono illustrati i principi introdotti dal D.Lgs. 231/01 e viene individuato il sistema disciplinare introdotto dal Modello, e di una “parte speciale”, nella quale sono declinati i singoli reati presupposto.

2.4 La mappatura dei rischi presenti nell’Agenzia

A seguito di specifica attività di assessment sono stati individuati i rischi presenti all’interno dell’Agenzia che sono connessi alla responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/01, i quali vengono riassunti nella seguente tabella:

REATO- CLASSI DI REATO	INDICE DI RISCHIO (*) Misura il livello di esposizione a prescindere dalle modalità adottate per ridurre il rischio	ELEMENTI DI RISCHIO - NOTE
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni,	B	Richiesta di contributi e finanziamenti pubblici;

truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		erogazione di omaggi e/o benefici.
Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	M	Raccolta, trattamento e conservazione di dati relativi i clienti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori; gestione degli applicativi informatici.
Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata	B	Selezione del personale e dei collaboratori; selezione delle controparti contrattuali; gestione della contabilità.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	M	Relazioni con enti pubblici, in particolare con l'IVASS (Autorità di Vigilanza), erogazione di omaggi/benefici, presentazione di dichiarazioni a enti pubblici.
Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	B	Utilizzo dei segni distintivi gestione delle comunicazioni all'esterno; commercializzazione dei prodotti assicurativi.
Art. 25 bis -1 - Delitti contro l'industria e il commercio	B	Commercializzazione dei prodotti assicurativi.
Art. 25 ter – Reati societari	M	Tenuta della contabilità; cessione di partecipazioni; operazioni sul capitale sociale; attività finanziarie; commercializzazione di prodotti assicurativi; acquisti di beni o servizi; selezione ed assunzione del personale.
Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	NA	
Art. 25 quater -1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NA	
Art. quinques - Delitti	NA	

contro la personalità individuale		
Art. 25 sexies – Abusi di mercato	NA	
Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	B	Valutazione dei rischi; sorveglianza sanitaria.
Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio	M	Ricezione di pagamenti dagli assicurati, acquisti; modalità di incasso dei premi.
Art. 25 nonies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	M	Utilizzo degli applicativi informatici; approvvigionamento, installazione e/o configurazione di prodotti software, banche dati e altre opere dell'ingegno; gestione del sito internet, gestione del profilo sui social network, pianificazione dell'attività pubblicitaria.
Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	B	Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, con gli organi di polizia giudiziaria.
Art. 25 undecies - Reati ambientali	B	Gestione dei rifiuti.
Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare	B	Selezione ed assunzione del personale e dei collaboratori.
Art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia	B	Gestione dei rapporti con gli interlocutori dell'Agenzia (clienti/fornitori), utilizzo dei locali dell'Agenzia, gestione di eventuali finanziamenti erogati dall'Agenzia.
Art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e	NA	

giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		
Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari	M	Tenuta delle scritture contabili; gestione dei rapporti con i fornitori; gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali; gestione dei pagamenti.

Legenda:

(*) Indice di rischio NA = non applicabile, nullo;
 B = basso
 M = medio
 A = alto

In particolare, deve escludersi il rischio di realizzazione delle seguenti classi di reato:

- a) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- b) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- c) delitti contro la personalità individuale;
- d) abusi di mercato;
- e) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

L'Agenzia si impegna a tenere costantemente monitorata la propria attività sia in relazione ai suddetti reati sia in relazione a quelli ulteriori che dovessero essere recepiti dal D.Lgs. 231/01, attraverso l'implementazione del presente Modello.

2.5 L'Organismo di Vigilanza

L'efficace attuazione del MOG dipende dall'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 231/01, attribuisce all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, riconoscendo al medesimo autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il D.Lgs. 231/01 prevede espressamente la possibilità per gli enti di piccole dimensioni di affidare l'incarico di OdV direttamente all'organo dirigente (cfr. art. 6, comma 4 del Decreto).

L'OdV può avere una composizione monocratica o collegiale.

Tenuto conto della struttura agenziale, l'Agenzia istituisce un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, optando per l'internalizzazione della funzione.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e viene nominato con apposita delibera da parte degli Amministratori.

Non può assumere l'incarico di OdV il soggetto che:

- ha subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- ha subito sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non passata in giudicato: per uno dei delitti puniti dal Regio Decreto 267/42 (c.d. Legge Fallimentare); per un delitto non colposo per un tempo non inferiore a un anno; per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).

Se le circostanze di cui sopra insorgono mentre la persona è in carica, le medesime costituiscono causa di decadenza immediata.

L'OdV si dota di un proprio Regolamento, nel quale definisce le modalità operative.

L'Organismo garantisce la continuità della sua azione, curando l'attuazione e il costante aggiornamento del Modello.

2.6 Funzione e poteri dell'OdV

L'OdV svolge le funzioni di vigilanza e di controllo previste dal Decreto.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'effettività e sull'osservanza del MOG da parte dei destinatari;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del MOG in relazione alla struttura agenziale;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del MOG, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni agenziali e/o normative. Ciò avviene mediante:
 - la presentazione di proposte di adeguamento del MOG;
 - la successiva verifica dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni adottate.

L'OdV, nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'effettiva attuazione del MOG, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo:

- svolge periodicamente ispezioni sull'attività posta in essere dall'Agenzia;
- ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti riguardanti le attività a rischio, che può richiedere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del MOG;
- può rivolgersi, per problematiche di particolare complessità, a componenti esterni;
- conduce indagini interne per verificare la sussistenza di eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel MOG, portate alla sua attenzione attraverso specifiche segnalazioni o delle quali viene a conoscenza nello svolgimento dell'attività di vigilanza;
- può individuare ulteriori attività a rischio rispetto a quelle già contemplate dal MOG che potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili;
- monitora le iniziative per la diffusione della conoscenza e dell'apprendimento del MOG e, ove necessario, contribuisce a predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del MOG, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- è costantemente informato circa le operazioni straordinarie dell'Agenzia.

Nel rispetto delle funzioni sopra indicate, l'OdV, in totale autonomia, pianifica le proprie attività definendo, di volta in volta, i criteri di selezione e i programmi di verifica

relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare per quelle attività e/o aree cosiddette “a rischio reato”.

All’Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell’Ente.

Ogni attività dell’Organismo di Vigilanza è documentata mediante verbali; almeno una volta all’anno l’Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull’effettività ed adeguatezza del Modello. Tale relazione sarà quindi presentata e/o inviata agli Amministratori.

2.7 Attività di reporting dell’OdV e flussi informativi all’OdV

All’OdV è assegnato il compito di informare l’intera organizzazione e tutte le parti terze dell’adozione del MOG e del suo contenuto.

L’OdV riferisce all’organo dirigente sull’attività posta in essere, sulle eventuali criticità emerse all’interno dell’Agenzia e sulle eventuali necessità di aggiornamento del MOG.

Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell’OdV presuppone anche un continuo flusso di informazioni verso lo stesso organo.

L’obbligo di dare informazione all’OdV incombe principalmente sulle funzioni preposte allo svolgimento delle attività a rischio reato, e, più in generale, su tutti i destinatari del presente Modello, mediante:

- flussi informativi periodici;
- segnalazioni anonime e non.

L’obbligo di informativa verso l’OdV sussiste:

- quando si viene a conoscenza di fatti o notizie che, anche solo potenzialmente, potrebbero determinare la responsabilità dell’Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- in presenza di un procedimento giudiziario avviato a carico dei destinatari ai quali siano contestati i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- di fronte a violazioni del MOG;
- nel caso di irrogazione di sanzioni disciplinari a soggetti inseriti nell’organizzazione dell’Agenzia.

La predisposizione e l'attuazione di flussi informativi idonei e tempestivi verso l'OdV dà esecuzione alla disposizione generale di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/01.

L'OdV prende in considerazione le segnalazioni ricevute valutando preventivamente la fondatezza di quelle anonime e svolgendo una successiva attività di indagine per accettare le presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel MOG.

Terminata l'istruzione, l'OdV informa tempestivamente gli Amministratori che assumeranno i provvedimenti del caso.

L'OdV garantisce l'anonimato del segnalante, ovvero garantisce lo stesso da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fermo restando gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dei soggetti accusati erroneamente.

A tal fine l'OdV ha predisposto dei canali di comunicazione "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso. Le segnalazioni potranno essere inviate:

- a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Venezia, Via Forte Marghera, 17 c;
- a mezzo e-mail, all'indirizzo AMMINISTRAZIONE@LEL-ASSICURAZIONI.IT

2.8 Sistema di deleghe e procure

L'Agenzia ha definito il sistema di deleghe e di procure in maniera da distinguere compiti e funzioni, al fine di garantire la tracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte.

Per delega si intende un atto interno di attribuzione di funzioni e di compiti; per procura si intende un atto unilaterale di natura negoziale con il quale un soggetto conferisce, in maniera expressa o tacita, ad un terzo il potere di rappresentanza.

Con riferimento alle deleghe:

- tutti coloro che intrattengono per conto dell'Agenzia rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi,

- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente.

Con riferimento alle procure:

- possono essere conferite a persone fisiche espressamente individuate nelle procure medesime oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri;
- le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, comprendono l'estensione dei poteri di rappresentanza e i limiti di spesa;
- le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore.

Al fine di dare concreta attuazione al D.Lgs. 231/01 il sistema di deleghe e procure è sottoposto ad un costante processo di revisione, che rappresenta l'elemento fondamentale per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio continuo dei rischi.

PARTE SPECIALE

Premessa alla Parte Speciale

L'art. 6, comma 2, del Decreto individua le esigenze alle quali deve rispondere il MOG. Precisamente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per fungere da discriminante della responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto, deve:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Conseguentemente, ciascuna attività sensibile di Agenzia sarà svolta nel rispetto di principi e di procedure specifiche individuate al fine di evitare (o comunque ridurre al minimo) il rischio di realizzazione di uno dei reati puniti dal Decreto da parte dei soggetti deputati allo svolgimento di quelle specifiche attività.

Nell'individuazione delle procedure regolatrici il presente Modello ha predisposto una serie di principi che devono essere osservati nello svolgimento di tutte le attività da parte dell'Agenzia. Nello specifico, si tratta di assicurare:

- una chiara e organica distribuzione di compiti all'interno dell'Agenzia;
- la tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto (ad esempio richiesta di finanziamenti pubblici);
- il flusso costante delle informazioni rilevanti all'OdV.

Le previsioni della Parte Speciale del MOG si applicano ai soggetti inseriti nell'organigramma dell'Agenzia e operanti nelle aree di attività a rischio, come di seguito individuate in relazione a ciascuna fattispecie di reato illustrata.

Ai destinatari del MOG è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nella Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La Parte Speciale, articolata con riferimento ad ognuna delle classi di reato contemplate dal Decreto, esplicita, per ogni singola categoria di reato:

- le fattispecie di reato rientranti nella singola classe;
- le attività sensibili dell’Agenzia, nel cui svolgimento vi è il rischio di incorrere nella commissione di una delle fattispecie di reato punite dal Decreto;
- le condotte vietate ai destinatari del Modello;
- i principi specifici da osservare nello svolgimento delle attività sensibili.

CAPITOLO 3 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01)

3.1 Inquadramento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/01 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di un rapporto con la P.A.

Per tale ragione, nel presente capitolo la classe di reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 D.Lgs. 231/01) e la classe di reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/01) saranno trattate congiuntamente.

Il concetto di Pubblica Amministrazione comprende tutta l'attività dello Stato; sono delitti contro la Pubblica Amministrazione quelli che colpiscono l'attività funzionale dello Stato di carattere legislativo, giurisdizionale o amministrativo.

Si fornisce di seguito un'elencazione ampia, ma non esaustiva, degli Enti pubblici:

- le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e locali e degli Enti pubblici non economici;
- gli Organi della Commissione Europea, la Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- le imprese pubbliche e i soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica.

Taluni dei reati contro la P.A. sono reati propri, nel senso che possono essere commessi solo da specifiche categorie di soggetti: i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali *"coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, intendendosi per funzione amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo, sono pubblici ufficiali coloro che ricoprono cariche di vertice all'interno dello Stato o di Enti territoriali e, più in generale, coloro i quali in base allo statuto e al sistema di deleghe/procure adottato ne formano la volontà o la portano all'esterno attraverso l'esercizio del potere di rappresentanza.

Conseguentemente, si rileva che vengono definite come *"funzioni pubbliche"* quelle attività amministrative che costituiscono esercizio di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi.

Sono, invece, incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p. *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Per pubblico servizio il legislatore intende quel servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, ma privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Sono incaricati di un pubblico servizio gli impiegati di un ufficio pubblico, i dipendenti di Autorità di vigilanza privi di poteri autoritativi e i dipendenti di Enti che, pur essendo privati, svolgono servizi pubblici.

3.2 Fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Gli artt. 24 e 25 del Decreto richiamano i seguenti reati di interesse per l'Agenzia:

- malversazione a danno dello Stato;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- concussione;
- corruzione per l'esercizio di una funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

- traffico di influenze illecite;
- corruzione in atti giudiziari;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- istigazione alla corruzione;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri;
- truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico.

3.3 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Commette tale fattispecie delittuosa il soggetto, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

La condotta consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta.

Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati richiesti.

Esempio

Utilizzo di fondi ricevuti da un finanziamento pubblico originariamente destinati alla promozione di attività di formazione in Agenzia per una finalità diversa.

3.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

La fattispecie punita dall'art. 316 ter c.p. si configura quando qualcuno in Agenzia pone in essere uno dei seguenti comportamenti:

- a) utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- b) omissione di informazioni dovute,

al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa ipotesi, contrariamente a quanto visto in merito al paragrafo precedente, non ha rilevanza l'utilizzo che viene fatto delle erogazioni indebitamente ricevute; il momento consumativo del reato coincide con l'ottenimento dei finanziamenti. Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo o di finanziamento non siano dovute in quanto mancano i presupposti per poterle ottenere e, di conseguenza, manca la giustificazione di un pubblico interesse.

La fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. è residuale rispetto all'ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640 bis c.p.

Esempio

Rilascio di copertura assicurativa o garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio assicurato, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento di quell'erogazione pubblica.

3.5 Concussione (art. 317 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Esempio

Qualcuno in Agenzia, in concorso con un pubblico ufficiale, si fa promettere da un terzo un pagamento non dovuto.

3.6 Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.)

La fattispecie si verifica quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Esempio

Qualcuno in Agenzia offre ad un pubblico ufficiale una somma di denaro per essere preventivamente informato circa eventuali controlli ispettivi sull'Agenzia.

3.7 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetti la promessa per omettere o ritardare atti del suo ufficio oppure per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri, illecito in quanto contrario a norme imperative o illegittimo poiché in contrasto con uno specifico dovere dell'ufficio.

Questa fattispecie di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre dalla concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Esempio

Il pubblico ufficiale che accetta denaro da qualcuno in Agenzia al fine di non verbalizzare irregolarità riscontrate in Agenzia, violando il dovere di imparzialità.

3.8 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La norma, che costituisce una fattispecie residuale rispetto a quelle disciplinate dagli artt. 318, 319, 319 ter e 322 bis c.p., punisce il soggetto che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La norma punisce anche il soggetto che dà indebitamente o promette denaro o altra utilità.

Esempio

L'Agente promette del denaro ad un terzo che vanta una particolare relazione con un funzionario dell'Autorità di Vigilanza per convincerlo a non avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

3.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale fattispecie delittuosa si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), l'Agenzia corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche un cancelliere o un altro funzionario) commettendo le condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. Questa ipotesi di reato si realizza al fine di ottenere un vantaggio anche per l'Agenzia che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

Esempio

Qualcuno dell'Agenzia versa denaro ad un magistrato affinché non ammetta nel processo una testimonianza scomoda.

3.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Questa fattispecie criminosa si configura nei casi in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.

Esempio

L'Agente, nel corso di una visita ispettiva da parte di un funzionario IVASS, viene indotto dal medesimo ad assumere il proprio figlio nell'Agenzia.

3.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Si tratta di una forma anticipata di “corruzione” che ricorre quando, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, questa non si perfeziona in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta.

Esempio

Si rinvia all'esempio precedentemente indicato per il reato di corruzione per l'esercizio di una funzione.

3.12 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Questo articolo non fa altro che estendere ai membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee e degli

Stati esteri i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione.

E' un reato che si concretizza nelle fattispecie sopra descritte, nelle quali però il "corrotto" è un membro della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ovvero un funzionario delle Comunità europee e degli Stati esteri.

Esempio

Si rinvia agli esempi sopra indicati riferendo a soggetti della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri.

3.13 Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La norma punisce chi pone in essere artifizi o raggiri, tali da arrecare un danno allo Stato, a un Ente Pubblico o all'Unione Europea, allo scopo di realizzare un ingiusto profitto.

Esempio

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara l'Agenzia fornisce alla P.A. informazioni non veritieri (ad esempio, supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

3.14 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La fattispecie si configura quando gli artifizi e i raggiri sono posti in essere per ottenere erogazioni pubbliche.

Esempio

Qualcuno dell'Agenzia, d'accordo con il cliente e pertanto in concorso con lo stesso, pone in essere condotte fraudolente, consistenti in artifici (ad esempio documentazione artefatta) al fine di ottenere un contributo pubblico.

3.15 Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Punisce il soggetto che alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Esempio

Dopo aver ottenuto un finanziamento, qualcuno dell'Agenzia viola il sistema informatico dell'Ente pubblico erogatore modificando i dati ed inserendo un importo relativo ai finanziamenti maggiore di quello ottenuto in modo legittimo.

3.16 Attività sensibili di Agenzia

Le attività sensibili svolte dall'Agenzia nei rapporti con la P.A. sono le seguenti:

- gestione in generale dei rapporti con la P.A. (ad esempio gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza per scambi di comunicazioni, gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza nel corso di verifiche e ispezioni, gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per gli adempimenti tributari e fiscali, gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio in generale, gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali per gli adempimenti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente, gestione con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro);
conferimento di deleghe o procure per la gestione dei rapporti con gli uffici della P.A.;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari;

- gestione dei rapporti con i dipendenti (ad esempio in sede di selezione e assunzione, di gestione della retribuzione e di eventuale corresponsione di premi);
- gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;
- ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni (ad esempio, richiesta di concessioni edilizie, autorizzazioni comunali e certificati);
- acquisto di beni, servizi e consulenze (ad esempio, gestione della selezione del fornitore, della fase di definizione dell'acquisto, del controllo sull'effettività del servizio acquistato);
- gestione dei flussi monetari e finanziari (ad esempio, gestione della contabilità e dei pagamenti);
- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici agenziali (ad esempio, attività di trasmissione di dati su supporti informatici a P.A.);
- gestione di erogazioni liberali (ad esempio, gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni).

3.17 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

In generale ai destinatari del presente Modello è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate dal Decreto (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure di Agenzia individuate nella presente Parte Speciale.

In un'ottica di prevenzione i destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da realizzare le fattispecie di reato ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, possano potenzialmente diventarlo o comunque favorirne la commissione.

Nell'ambito dei suddetti divieti è in particolare fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro – di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione
- nei confronti di pubblici funzionari ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio;
- offrire, accettare, promettere o autorizzare doni, omaggi ed ogni altra gratuita prestazione al di fuori di quanto previsto dalla prassi agenziale (vale a dire ogni forma di regalo offerto non di modico valore ed eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto – o interpretabile come potenzialmente rivolto – ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività agenziale).

In particolare, ai rappresentanti delle P.A. o a loro familiari o, comunque, a persone particolarmente vicine a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio, non devono essere offerti, né direttamente né indirettamente, regali (in qualsiasi forma effettuati), doni o gratuite prestazioni che possano mirare ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Agenzia;

- sfruttare le relazioni che terzi soggetti vantano con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio con finalità illecite;
- presentare dichiarazioni o autocertificazioni non veritiero ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati non spettanti;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano destinate;
- porre in essere, nell'ambito dei processi civili, penali o amministrativi, qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

3.18 Principi specifici per le procedure

Nello svolgimento delle attività sensibili di cui al presente capitolo si applicano i seguenti principi:

- a) la gestione di qualsiasi rapporto con la P.A. deve essere improntata al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza;
- b) deve essere rispettata e verificata la corretta applicazione della procedura di partecipazione alle gare pubbliche;
- c) deve essere verificata l'eventuale esistenza di conflitti di interesse, anche con riferimento alla partecipazione alle gare pubbliche, e di un tanto deve essere tempestivamente informato l'OdV;
- d) alle visite ispettive, di qualsiasi tipologia, devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, i quali riferiranno all'OdV;
- e) le dichiarazioni e le autocertificazioni rese alla P.A. ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, nonché contributi, finanziamenti o erogazioni devono contenere elementi assolutamente veritieri;
- f) i verbali relativi a ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore devono essere debitamente conservati. L'OdV deve essere informato dell'esito di ogni controllo o ispezione effettuato sull'Agenzia;
- g) la selezione e l'assunzione del personale devono avvenire nel rispetto del criterio della trasparenza, privilegiando la professionalità. In sede di assunzione è necessario richiedere l'esibizione del certificato dei carichi pendenti o di una autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00;
- h) la scelta dei collaboratori (subagenti) e dei consulenti deve avvenire con procedure che consentano di verificarne l'affidabilità e l'onorabilità. Anche ai collaboratori che l'Agenzia provvederà ad iscrivere al RUI IVASS deve essere richiesto, all'atto dell'avvio della collaborazione, la produzione del certificato dei carichi pendenti e, successivamente, in costanza di rapporto, annualmente, il rilascio di un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00;
- i) la gestione del servizio informatico deve essere volta a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

Le attività sensibili individuate nel paragrafo 3.16 del presente documento dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, delle direttive impartite dalle mandanti ,oltre che delle disposizioni normative vigenti.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell’Agenzia è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l’OdV di Agenzia.

CAPITOLO 4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01)

4.1 Le fattispecie dei reati societari

L'art. 25 ter del Decreto richiama i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali;
- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili o delle riserve;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- illecita influenza sull'Assemblea;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
- il reato di corruzione tra privati.

Si descrivono brevemente le fattispecie di reato di interesse per l'Agenzia.

4.2 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)

La fattispecie si realizza attraverso l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei concretamente ad indurre in errore i destinatari sulla reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero attraverso l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. costituisce reato proprio, in quanto soggetti agenti possono essere gli amministratori.

Il Decreto richiama anche l'art. 2621 bis c.c. che punisce sempre il delitto di false comunicazioni sociali, ma in una forma più lieve, quando cioè i comportamenti posti in essere sono di lieve entità, in relazione alla natura e alle dimensioni della società, nonché delle modalità e degli effetti della condotta, ovvero qualora si tratti di società

che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Esempio

Redazione del bilancio con un attivo superiore rispetto alla situazione reale al fine di non far emergere una perdita che determinerebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

4.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Anche questo, al pari delle false comunicazioni sociali, è reato proprio potendo essere commesso solo dagli amministratori.

Esempio

L'amministratore si rifiuta di fornire a un soggetto autorizzato un documento sociale specificamente richiesto.

4.4 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori e i soci che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono dunque gli amministratori e i soci conferenti.

Esempio

Attribuzione di quote sociali per un valore inferiore al valore nominale.

4.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, aggredendo in tal modo il capitale sociale.

Esempio

Adozione di una delibera che prevede la restituzione ai soci di conferimenti effettuati, al di fuori dei casi di legittima riduzione.

4.6 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che distribuiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che distribuiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Esempio

Distribuzione ai soci di utili che costituiscono fondi non distribuibili.

4.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Esempio

Indebita riduzione del capitale sociale.

4.8 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso:

- l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;
- l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Esempio

Omessa comunicazione all'Autorità di Vigilanza di una segnalazione prevista, così da eludere possibili controlli da parte dell'Organismo medesimo.

4.9 Attività sensibili di Agenzia

Il rischio di incorrere nella commissione di uno dei reati societari sopra descritti si verifica, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività agenziali:

- gestione della contabilità con particolare riferimento alla gestione, alla classificazione e al controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; raccolta dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio; predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- comunicazioni esterne: gestione di dati e notizie verso l'esterno relativi alla società (comunicazioni con i soci, con il pubblico e con l'Autorità di Vigilanza);
- operazioni sul capitale sociale;
- processi di ristrutturazione o riorganizzazione agenziale;
- consulenze e incarichi professionali a terzi.

4.10 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente MOG devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 ter del Decreto, ovvero

dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da costituire una delle fattispecie di reato anzidette, possono potenzialmente diventarlo.

Nello specifico, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi relativi alla situazione economico-patrimoniale della società;
- omettere di comunicare dati la cui trasmissione è imposta dalla normativa in vigore;
- alterare o comunque inserire dati non veritieri nel bilancio societario;
- occultare documenti al fine di impedire lo svolgimento delle attività di controllo.

4.11 Principi specifici per le procedure

Nella gestione di tutte le operazioni sociali i destinatari del Decreto sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure agenziali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione della contabilità e delle comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- improntare il rapporto con i consulenti esterni (commercialista, consulente del lavoro) nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

L'OdV deve essere tempestivamente informato dell'inizio di operazioni ispettive in Agenzia e deve conservare copia dei verbali delle ispezioni.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, oltre che delle norme statutarie e delle disposizioni normative vigenti.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell’Agenzia è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l’OdV di Agenzia.

4.12 Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.Lgs. 231/01)

Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto nel novero dei reati presupposto dalla L. n. 190/12,⁶ che ha modificato l'art. 2635 c.c.

L'art. 2635 c.c. è una fattispecie residuale che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il fatto può essere commesso anche da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La norma punisce anche il corruttore che dà o promette denaro o altra utilità alle persone anzidette.

L'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis del D.Lgs. 231/01 richiama espressamente il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, quindi, il corruttore che pone in essere la condotta attiva della fattispecie in esame.

Affinché sorga una responsabilità in capo all'Agenzia è necessario che dalla condotta derivi, da un lato, un qualche vantaggio per la medesima e, dall'altro, un nocumento nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

4.13 Attività sensibili di Agenzia

Il reato sopra descritto è solo astrattamente ipotizzabile nella realtà agenziale di riferimento.

Tuttavia, vanno segnalate una serie di attività che potrebbero porsi come attività strumentali o propedeutiche al reato di corruzione tra privati, in particolare:

6

La L. n. 190/12 reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Legge Anticorruzione).

- collocamento di prodotti assicurativi: tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di realizzazione di condotte corruttive nei confronti di clienti in occasione della vendita di prodotti assicurativi (ad esempio corruzione del direttore acquisti di una società affinché accetti di sottoscrivere polizze ad un prezzo più elevato di quello che potrebbe altrimenti ottenere);
- acquisti di beni o servizi: ad esempio, corruzione del fornitore affinché accetti di vendere i prodotti richiesti ad un prezzo inferiore a quello di mercato;
- selezione ed assunzione del personale: ad esempio, al fine di convincere l'amministratore di una società concorrente a non incentivare la vendita di un determinato prodotto assicurativo, l'Agenzia promette al medesimo utilità non dovute;
- gestione omaggistica ed erogazioni liberali;
- partecipazione a gare di appalto: tale attività rileva in relazione alla partecipazione a gare d'appalto indette da privati, nelle quali è possibile immaginare la corruzione dell'amministratore di una società concorrente affinché accetti di ritirare la candidatura.

4.14 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

Al fine di evitare una condanna dell'Agenzia per il reato richiamato dall'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.Lgs. 231/01, si richiede al personale di:

- non adottare comportamenti che vengano meno agli obblighi di fedeltà verso l'Agenzia;
- non adottare comportamenti (che si traducono in promesse di danaro o altra utilità) che possano indurre terzi a compiere atti a vantaggio dell'Agenzia ma a danno della società per cui lavorano o che rappresentano.

In generale, ciò che si richiede ai destinatari del presente Modello è di perseguire gli obiettivi di sviluppo dell'Agenzia mediante comportamenti eticamente corretti e leali nei confronti di tutti i soggetti con i quali l'Agenzia intrattiene rapporti commerciali.

4.15 Principi specifici per le procedure

Relativamente alle attività sensibili identificate si applicano i seguenti principi:

- l'Agenzia prevede l'intervento di una pluralità di soggetti nel processo di emissione di un prodotto assicurativo e la tracciabilità di ogni fase;
- l'Agenzia verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori ai quali si rivolge e la separazione dei ruoli nel processo di acquisto;
- l'Agenzia verifica l'attendibilità e l'onorabilità personale dei dipendenti e dei collaboratori prima della sottoscrizione del rapporto di lavoro e periodicamente in costanza di rapporto;
- l'Agenzia adotta presidi che assicurino trasparenza e tracciabilità del procedimento di partecipazione a una gara d'appalto.

CAPITOLO 5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01)

5.1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

I reati di riciclaggio sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/01, all'art. 25 octies, attraverso il richiamo al D.Lgs. 231/07 (c.d. Decreto Antiriciclaggio).

Si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- autoriciclaggio.

5.2 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Punisce il soggetto che fuori dei casi di concorso nel reato (art. 110 c.p.), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Vanno considerate tutte le singole tipologie di condotte incluse nel concetto di ricettazione, intendendosi:

- per acquisto: il conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo, avvenuto a seguito di un'attività negoziale, onerosa o a titolo gratuito;
- per ricezione: ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto;
- per occultamento: l'attività preordinata a nascondere il bene ricevuto e proveniente da delitto.

La condizione sufficiente a configurare la ricettazione è la consapevolezza da parte del soggetto attivo della provenienza delittuosa del bene. I beni che costituiscono oggetto delle condotte punite dall'art. 648 c.p. possono avere una provenienza delittuosa tanto immediata quanto mediata, non reputandosi cioè necessario che la cosa acquistata, ricevuta od occultata costituisca il diretto ed immediato provento del reato principale, ben potendo essa giungere al soggetto attivo "anche attraverso una catena di intermediari".

Esempio

Acquisto di arredi di cui è nota la provenienza da attività illecita, con un costo inferiore rispetto al loro valore di mercato.

5.3 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La condotta si verifica quando, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche il reato di riciclaggio può configurarsi attraverso la realizzazione di diverse condotte:

- di sostituzione, ovvero di scambio del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- di trasferimento, ovvero di "pulizia" del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita attraverso attività negoziali.

Affinché si configuri il reato disciplinato dall'art. 648 bis c.p. è necessario che il soggetto agente ponga in essere un *quid pluris* rispetto alla condotta di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Esempio

Omettendo i controlli richiesti dalla normativa antiriciclaggio sull'obbligo di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 231/07) l'Agente stipula una serie di polizze assicurative con soggetti coinvolti in traffici di droga, consentendo ai contraenti di ripulire il denaro ottenuto dall'attività illecita.

5.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Punisce il soggetto che, fuori dei casi di concorso nel reato e fuori dai casi puniti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si tratta di una norma residuale volta a punire solo coloro i quali non sono già compartecipi nel reato principale o non sono già imputabili per ricettazione o riciclaggio. A differenza della ricettazione, la fattispecie in esame prevede, al pari del riciclaggio, la specifica finalità da parte del soggetto agente di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità. Diversamente dal riciclaggio, invece, il reato di cui all'art. 648 ter c.p. richiede che la finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

Esempio

L'impiegata riceve consapevolmente in pagamento denaro di provenienza illecita da parte di un cliente che ha già provveduto autonomamente alla sua sostituzione e lo investe in attività economiche o finanziarie.

5.5 Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)⁷

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla L. n. 186/2014 ed è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (art. 25 octies).

La fattispecie si realizza quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità

7

E' stato introdotto con l'art. 3 della L. 15.12.2014, n. 186, pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014.

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri e si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Tuttavia, non è sufficiente un arricchimento dal reato base, con conseguente reimpiego per ricadere nella fattispecie di cui all'art. 648 ter 1 c.p.; devono essere messe in atto azioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Le condotte attraverso le quali si commette il reato di autoriciclaggio sono:

- l'impiego: vale a dire la re-immissione in qualsiasi forma, in un'attività economica o finanziaria, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto;
- la sostituzione: intesa come qualsiasi mutazione del bene o dell'utilità illecita in altro bene/utilità, tesa ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del primo;
- il trasferimento: del bene o dell'utilità illecita.

In linea con quanto fino ad ora detto si ricorda la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 648 ter 1, comma quarto, c.p., che si verifica quando attraverso le condotte poste in essere il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Il problema che si pone con riferimento alla fattispecie dell'autoriciclaggio riguarda la determinazione del reato presupposto, ovvero se la ricerca di questo debba essere limitata ai soli reati tassativamente indicati dal D.Lgs. 231/01 o, piuttosto, possa trattarsi di qualsiasi delitto non colposo, circostanza che aumenta inevitabilmente i rischi reato per l'agenzia.

Frequentemente, nella prassi, i reati tributari costituiscono il reato presupposto dell'autoriciclaggio. Tali reati, allo stato, sono stati inclusi tra i reati del D.Lgs. 231/01

(art. 25 quinquesdecies) e i rischi inerenti la loro commissione saranno specificamente considerati nel capitolo di riferimento.

5.6 Attività sensibili di Agenzia

Di seguito vengono elencate le attività sensibili di rilievo nel contesto agenziale:

- rapporti con i fornitori: per quanto concerne il rischio di acquisto di beni provenienti da precedente attività delittuosa;
- accensione di rapporti continuativi (ad esempio vendita di polizze vita) ed esecuzione di operazioni disposte dalla clientela (ad esempio versamento dei premi): rileva il rischio che il cliente si avvalga di tali servizi per compiere operazioni di reimpiego di denaro che costituisce il profitto di precedenti attività criminose;
- in relazione alla condanna per il reato di autoriciclaggio, costituiscono attività sensibili di Agenzia tutte le attività per le quali l'Agenzia risulta esposta alla commissione degli illeciti di cui al Decreto, che possono costituire il reato presupposto della fattispecie dell'autoriciclaggio.

5.7 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 octies del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da costituire una delle fattispecie di reato anzidette, possono potenzialmente diventarlo.

Nello svolgimento delle attività sensibili, l'Agenzia:

- verifica di non acquistare beni provenienti da attività delittuosa;
- non conclude contratti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della licetità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- non utilizza strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.
- evita di acquisire quei clienti che si avvalgono dei rapporti commerciali intrattenuti con l’Agenzia per ripulire denaro “sporco”.

5.8 Principi specifici per le procedure

Con riferimento all'accensione di rapporti continuativi l'Agenzia osserva le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) che introduce, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica della clientela e l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Attraverso le informazioni raccolte l'Agenzia classifica la clientela creando categorie distinte in relazione alla percentuale di rischio di commissione di uno dei delitti in questione. All'interno dell'organizzazione agenziale è istituito un presidio al quale è affidato il compito di monitorare costantemente il profilo di rischio assegnato a ciascun cliente.

In conformità a quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) l'Agenzia non accetta denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, ecc.) per un importo superiore ai limiti legalmente imposti, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Ulteriormente, l'Agenzia rispetta le seguenti condotte:

- a) valuta l'attendibilità di fornitori e clienti con modalità che consentano di appurarne la correttezza professionale, attingendo, nella scelta dei fornitori, all'elenco dei fornitori abituali. Tale controllo è ripetuto periodicamente dall'Agenzia.
- b) con riferimento ai pagamenti l'Agenzia aggiorna costantemente i riferimenti bancari per i pagamenti e verifica la piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- c) valuta la provenienza dei beni e servizi e nell'attività di acquisto non sceglie esclusivamente sulla base del prezzo del prodotto/servizio;
- d) aggiorna periodicamente l'anagrafica dei clienti ed osserva le disposizioni in materia di antiriciclaggio nell'ambito della stipula delle polizze vita;
- e) rispetta le prescrizioni contenute nel Regolamento IVASS n. 40/18 e nel D.Lgs. 209/05 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private, art. 117).⁸

L'Agenzia si è dotata di un conto corrente separato, intestato all'Impresa o all'Agenzia medesima espressamente in tale qualità, nel quale versa tutti i premi riscossi dagli assicurati. Il versamento è effettuato con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. L'Agenzia non versa, neanche temporaneamente, i premi e le somme incassate in conseguenza dello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa in conti correnti diversi da quello separato.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, delle direttive impartite dalle mandanti oltre che delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'Agenzia è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV di Agenzia.

CAPITOLO 6 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01)

6.1 Le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'articolo 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123, poi sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, rendendo "sensibili" i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) avvenuti in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 costituisce il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo legale di garanzia, in virtù del quale deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori e, in generale, di tutti coloro che si trovano in una situazione analoga ai medesimi e che sono presenti sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, purché a questo connessa (ad esempio stagisti).

La responsabilità dell'Agenzia non consegue ad una colpa "generica" (vale a dire per imprudenza, imperizia, negligenza), bensì ad una colpa "specifico": l'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro all'art. 30, comma 1, prevede:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge previsti per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento dell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attività di sorveglianza sanitaria;
- l'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- l'attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- l'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/08 prevede l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (il MOG di cui al D.Lgs. 231/01) che venga efficacemente attuato al fine di assicurare il corretto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Inoltre, a mente del Testo Unico richiamato, il MOG “*deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico*”.⁹

L'art. 25 septies del Decreto richiama quindi i seguenti reati:

- omicidio colposo,
- lesioni personali colpose gravi o gravissime

dettagliati nel prosieguo.

6.2 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si configura quando a causa della mancata osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

si verifica la morte di un lavoratore, ovvero quando ciò accade per la mancata adozione di tali accorgimenti e misure.

Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che dette misure siano effettivamente osservate in Agenzia.

6.3 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie si verifica quando un soggetto violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagiona ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., la lesione personale è grave:

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

6.4 Attività sensibili di Agenzia

Il contesto agenziale di riferimento deve considerarsi, in ragione della natura dell'attività esercitata, poco esposto ai rischi riguardanti sicurezza sul lavoro.

Posta questa premessa, è possibile individuare le seguenti attività sensibili:

- valutazione dei rischi;
- sorveglianza sanitaria;
- affidamento di lavori a terzi all'interno dei locali dell'Agenzia;

- gestione delle emergenze;
- formazione/informazione del personale.

6.5 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del MOG devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 septies del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle descritte sub 6.2 e sub 6.3.

6.6 Principi specifici per le procedure

L'Agenzia rispetta le prescrizioni contenute nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08.

A tal fine l'Agenzia si è dotata del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale: individua i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; predisponde una serie di strumenti e di criteri di prevenzione al fine di fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale.

Il presente Modello richiama integralmente le prescrizioni contenute nel DVR adottato dall'Agenzia.

L'Agenzia garantisce la partecipazione periodica del personale ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Agenzia, in ottemperanza alle misure di cui ai decreti governativi emanati in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle linee guida contenute nel Protocollo condiviso siglato dal governo e dalle parti sociali ha adottato un protocollo interno di sicurezza anti contagio.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati oltre che delle disposizioni normative vigenti.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell’Agenzia è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l’OdV di Agenzia.

CAPITOLO 7 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01)

7.1 Le fattispecie dei reati ambientali

Il D.Lgs. 121/11¹⁰ ha esteso la responsabilità amministrativa delle società e degli Enti ad una serie di reati ambientali.

Successivamente, la L. n. 68/15, entrata il vigore il 29.05.2015, ha inserito nel Libro II del codice penale il titolo VI bis – “Delitti contro l’ambiente” – modificando e integrando l’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, con la previsione di ulteriori reati ambientali che, se posti in essere, determinano una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

Di seguito si elencano i reati ambientali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle Autorità competenti (art. 137, commi 2, 3 e 5, Codice dell’Ambiente), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Codice dell’Ambiente) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Codice dell’Ambiente); gestione non

10

“Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

- autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, Codice dell'Ambiente), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Codice dell'Ambiente), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Codice dell'Ambiente) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Codice dell'Ambiente);
- bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, Codice dell'Ambiente);
 - falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, Codice dell'Ambiente);
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Codice dell'Ambiente);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, Codice dell'Ambiente);
 - violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle Autorità competenti (art. 279, comma 5, Codice dell'Ambiente);
 - reati relativi al commercio internazionale delle specie animali o vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4 e art. 3 bis, comma 1, L. 150/92);
 - violazione di disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. n. 549/93 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"); inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8, comma 1 e 2; art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07).

Il rischio di realizzazione di uno dei reati ambientali puniti dal Decreto è solo astrattamente ipotizzabile in considerazione dell'attività svolta dall'Agenzia.

Tuttavia, si evidenzia una percentuale di rischio residua con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 256 del Codice dell'Ambiente, ovvero la gestione non autorizzata di rifiuti.

7.2 Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 152/06)

La norma punisce una pluralità di condotte, in particolare:

- le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- l'attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- le attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

7.3 Attività sensibili di Agenzia

Come sopra specificato, l'ipotesi di commissione di uno dei reati ambientali è, in linea di principio, scarsamente ipotizzabile all'interno della realtà agenziale.

Tuttavia, con riferimento alla gestione non autorizzata di rifiuti, va comunque indicata come attività sensibile, nello svolgimento della quale potrebbe presentarsi il rischio di incorrere nella commissione del reato ambientale, la gestione dei rifiuti tossici di Agenzia (si pensi, a titolo esemplificativo, allo smaltimento dei toner esausti).

7.4 Principi specifici per le procedure

Allo scopo di prevenire la commissione di reati ambientali, in via generale l'Agenzia promuove tra tutti i componenti un senso di responsabilità verso l'ambiente, la riduzione della produzione dei rifiuti e il rispetto della normativa vigente.

Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti tossici, l'Agenzia si avvale di un servizio di raccolta e di smaltimento fornito da un'azienda in possesso delle dovute autorizzazioni.

CAPITOLO 8 REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/01)

8.1 La fattispecie dei reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D.Lgs. 109/12¹¹ ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies, che individua la responsabilità dell'Ente per il delitto punito dall'art. 22 D.Lgs. 286/1998.

L'art. 22, ai commi 12 e 12 bis, prevede che *"il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato."*

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale."

Il rischio che si configuri in Agenzia il reato sopra descritto è trascurabile.

Tuttavia, in un'ottica preventiva, si individuano le attività sensibili e i principi da seguire nello svolgimento delle medesime.

8.2 Attività sensibili di Agenzia

Le attività sensibili di Agenzia nelle quali vi è la possibilità di incorrere nella commissione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, consistono principalmente:

- nella selezione ed assunzione del personale dipendente;

11

Il decreto in esame dà attuazione alla direttiva europea 18 giugno 2009 n. 2009/52/CE, recante norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel territorio dello Stato membro.

- nella selezione dei collaboratori.

8.3 Principi specifici per le procedure

L'Agenzia non procede all'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare non instaura, o mantiene, rapporti di collaborazione con cittadini stranieri rientranti nella casistica individuata; l'Agenzia non conferisce incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgono.

Così facendo l'Agenzia dimostra di aderire ai principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro.

In caso di assunzione di persone straniere residenti in Paesi terzi, l'Agenzia si rivolge alle Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire il regolare ingresso in Italia dello straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione regolare.

Per i cittadini stranieri già presenti in Italia l'Agenzia, prima di procedere all'assunzione o all'instaurazione del rapporto di collaborazione, verifica il possesso di un permesso di soggiorno regolare.

CAPITOLO 9 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/01)

9.1 Le fattispecie di reato

L'art. 25 terdecies è stato inserito recentemente nel D.Lgs. 231/01 attraverso il recepimento della L. 20 novembre 2017, n. 167 (recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017").

L'art. 25 terdecies richiama i delitti puniti dall' articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero la condotta dei partecipanti ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Va tuttavia rilevato che il D.Lgs. 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha abrogato l'art. 3, comma 3 bis, della l. 654/75, senza intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/01.

Per effetto di un tanto si potrebbe supporre un'abrogazione tacita del reato presupposto di cui all'art. 25 terdecies; tuttavia, va rilevata la contestuale introduzione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa all'art. 604 bis del codice penale. Pertanto, al fine di armonizzare i contenuti delle normative analizzate sarebbe necessario un intervento sul D.Lgs. 231/01.

9.2 Attività sensibili e comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

Il rischio di realizzazione dei reati in esame è trascurabile all'interno dell'Agenzia.

In ogni caso vanno considerate quali attività sensibili:

- la gestione dei rapporti con gli interlocutori dell'Agenzia (clienti, fornitori);
- l'utilizzo dei locali dell'Agenzia;

- la gestione dei finanziamenti erogati dall'Agenzia.

I destinatari del presente Modello non devono in alcun modo prendere parte ad associazioni o comunque a gruppi che sono stati istituiti con lo scopo di fare propaganda, incitamento o istigazione fondata, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La condotta anzidetta è vietata nel corso di qualsiasi rapporto con i terzi, a prescindere dalla modalità di svolgimento dell'incontro (di persona, telefonico, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici).

L'Agenzia non deve mettere a disposizione i locali nei quali si svolge l'attività di intermediazione a soggetti che, anche solo astrattamente, sono sospettati di essere membri di gruppi o associazioni che hanno quale finalità la realizzazione di uno dei delitti di razzismo e xenofobia.

Infine, l'Agenzia non deve erogare finanziamenti a favore di organizzazioni che hanno quale finalità la propaganda, l'incitamento o l'istigazione fondati, in tutto o in parte, su ragioni discriminatorie.

Ogni finanziamento predisposto dall'Agenzia a favore di terzi deve essere debitamente documentato ed effettuato attraverso canali che ne assicurino la tracciabilità.

Prima di deliberare sull'erogazione del finanziamento gli Amministratori effettuano adeguate ricerche sul destinatario del contributo e informano di un tanto l'Odv.

CAPITOLO 10 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/01)

10.1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata

L'art. 24 ter richiama le seguenti fattispecie di reato:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 416, comma 6, c.p.);
- scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Il rischio per l'Agenzia di incorrere in responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 per la commissione di uno di tali reati è ipotizzabile solo in astratto. Di seguito sarà esaminata l'unica fattispecie di reato di interesse per l'Agenzia.

10.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Fra tutti quelli sopra elencati merita di essere considerato il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), che si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

L’Agenzia sarà responsabile anche nell’ipotesi in cui il reato sia commesso a livello “transnazionale” ai sensi dell’art. 10 della L. n. 146/06.¹²

Si configura la fattispecie di associazione per delinquere a livello “transnazionale” quando è coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato:

- è commesso in più di uno Stato;
- ovvero è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- ovvero è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

10.3 Attività sensibili di Agenzia

Come sopra premesso, il rischio che l’Agenzia subisca una condanna ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 per uno dei delitti di criminalità organizzata è trascurabile. Ciò nonostante, considerando il reato di cui al sub 10.2, è opportuno il rispetto dei principi comportamentali che vengono descritti a seguire nello svolgimento delle attività di:

- selezione del personale;
- selezione dei rapporti di collaborazione;
- selezione delle controparti contrattuali;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;
- sviluppo di prodotti assicurativi.

10.4 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra esaminata, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali

da non costituire di per sé fattispecie di reato rientrante fra quella sopra indicata, possono potenzialmente diventarlo.

10.5 Principi specifici per le procedure

L’Agenzia:

- non assume personale senza avere verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità attraverso la produzione del certificato dei carichi pendenti, ovvero del rilascio, da parte del dipendente, di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00;
- non istaura rapporti di collaborazione senza aver verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità attraverso la produzione del certificato dei carichi pendenti, ovvero del rilascio, da parte del collaboratore, di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00. Successivamente, con cadenza annuale, l’Agenzia chiede al collaboratore il rilascio dell’autocertificazione;
- non intrattiene rapporti commerciali con soggetti terzi senza avere verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e osservato i criteri di selezione imposti dalla legge, in particolare, la normativa cui al D.Lgs. 231/07;
- assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali e l’attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- nell’ambito dei rapporti contrattuali con i clienti, adotta regole che assicurino la massima trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali applicate.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, delle direttive impartite dalle mandanti, oltre che delle disposizioni normative vigenti.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell’Agenzia è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l’OdV di Agenzia.

CAPITOLO 11 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1. D.LGS. 231/01)

11.1 Fattispecie delittuose contro l'industria e il commercio

Il D.Lgs. 231/01 contempla le seguenti fattispecie delittuose:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Di seguito si esaminano le sole fattispecie di interesse per l'Agenzia, trascurando le altre, la cui probabilità di realizzazione non è nemmeno astrattamente ipotizzabile.

11.2 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

L'art. 513 c.p. punisce, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, vale a dire di un'attività produttiva e della rivendita dei beni a scopo di lucro.

La condotta può essere compiuta, alternativamente, mediante l'uso di violenza sulle cose, che implica il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione della cosa, ovvero mediante mezzi fraudolenti, vale a dire tutti i mezzi che sono idonei a trarre in inganno la vittima.

Nella prassi, generalmente, la condotta si realizza mediante il compimento di uno degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c.

11.3 Illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513 bis c.p.)

La norma in esame punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Non vengono puniti gli atti di concorrenza, che di per sé sono leciti, ma gli atti di concorrenza commessi con violenza sulla persona o sulle cose, ovvero con minaccia, prospettando al soggetto un male ingiusto e futuro.

11.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma di cui sopra punisce il soggetto che nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

11.5 Attività sensibili di Agenzia

Di seguito sono elencate le principali attività sensibili:

- gestione delle comunicazioni esterne, in considerazione dei profili di rischiosità connessi alla creazione, mediante artifici, di turbative all'esercizio dell'attività di altri;
- partecipazioni a gare, in considerazione dei profili di rischiosità connessi alla possibilità che vengano posti in essere comportamenti illeciti al fine di ottenere vantaggi nei confronti di un concorrente;
- commercializzazione di prodotti assicurativi, in considerazione dei profili di rischiosità connessi, ad esempio, all'utilizzo di segni distintivi già utilizzati sul mercato da un concorrente creando confusione tra i clienti e inducendoli a sottoscrivere polizze assicurative che in realtà prevedono condizioni difformi da quelle prospettate.

11.6 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate, possono potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- denigrare un concorrente o effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- usare segni distintivi che possano produrre confusione nella commercializzazione dei prodotti assicurativi;
- trarre in inganno i clienti circa l'origine e la tipologia del prodotto offerto.

11.7 Principi specifici per le procedure

I reati contro l'industria e il commercio si inseriscono nell'ambito dei rapporti esterni dell'Agenzia. E' nel corso dello svolgimento di tale attività comunicativa che maggiore è il rischio di screditare un concorrente o i suoi prodotti, ovvero di esprimere apprezzamenti anche solo potenzialmente idonei a determinare un tanto o, ancora, di denigrare un concorrente o convincere, mediante l'inganno, un appaltatore a preferire la propria Agenzia al posto di altra.

Per tale ragione l'Agenzia impronta la propria attività verso l'esterno al rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza nei confronti dei concorrenti.

In particolare, l'Agenzia:

- predispone presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i prodotti assicurativi;
- assicura la neutralità rispetto ai competitors del contenuto comunicazioni rivolte all'esterno aventi finalità pubblicitaria;
- effettua dei controlli sulla rete distributiva verificando, a campione, la corrispondenza dei prodotti offerti ai prodotti promossi in Agenzia;

- predisponde e consegna alla clientela un'informativa precontrattuale completa di tutti i requisiti previsti dall'art. 56 del Regolamento IVASS 40/18.

CAPITOLO 12 REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01)

12.1 Fattispecie di reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'art. 25 bis D.Lgs. 231/01 richiama i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Le fattispecie delittuose di cui sopra sono difficilmente ipotizzabili nel contesto dell'attività di intermediazione assicurativa.

Fra di esse, l'unica suscettibile di impatto nel contesto agenziale è il reato disciplinato all'art. 473 c.p., ovvero la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, di modelli e di disegni.

12.2 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

La norma punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero il soggetto che, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Le condotte vietate sono identificate nella contraffazione e nell'alterazione di segni distintivi o prodotti industriali dei quali si conosce l'esistenza, ovvero nel semplice uso dei medesimi.

Attraverso la contraffazione il soggetto agente crea una cosa simile a quella già esistente, così da ingenerare confusione circa la sua essenza, mentre mediante l'alterazione modifica l'aspetto di una cosa.

Esempio

Utilizzo di un segno distintivo già registrato da altri al fine di ingenerare confusione nei clienti.

12.3 Attività sensibili di Agenzia

Di seguito sono elencate le principali attività sensibili:

- utilizzo dei segni distintivi delle mandanti;
- gestione delle comunicazioni esterne;
- partecipazioni a gare;
- commercializzazione di prodotti assicurativi.

12.4 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra elencata, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da

non costituire di per sé fattispecie di reato rientrante fra quella sopra indicata, possono potenzialmente diventarlo.

Al fine di evitare che ciò si verifichi, si fa divieto di usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti assicurativi che siano in grado di creare confusione con nomi o segni usati da altri e di discostarsi nella descrizione di un prodotto assicurativo, dalle sue reali caratteristiche.

12.5 Principi specifici per le procedure

L'Agenzia assicura un monitoraggio costante sull'attività di commercializzazione dei prodotti assicurativi e vigila affinché non siano diffuse notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito.

L'Agenzia predispone presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i prodotti assicurativi.

L'Agenzia, nell'utilizzo dei segni distintivi delle mandanti utilizza esclusivamente supporti e sedi concordati con le medesime, sulla base delle direttive ricevute.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, delle direttive impartite dalle mandanti, oltre che delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'Agenzia è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV di Agenzia.

CAPITOLO 13 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/01)

13.1 Fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'articolo 24 bis è stato aggiunto dall'articolo 7 della L. n. 48/08.¹³

La norma punisce le seguenti fattispecie di reato:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinque c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinque c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinque c.p.);
- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinque c.p.).

Di seguito vengono brevemente considerate le fattispecie di reato di interesse per l'Agenzia.

13

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, avvenuta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

13.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La fattispecie si configura quando qualcuno accede ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte del personale di Agenzia se si considera che il medesimo può avere accesso anche a sistemi informatici esterni.

Esempio

Qualcuno in Agenzia accede abusivamente ad un sistema informatico di proprietà di terzi per estrarre copia di un documento.

13.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Il delitto consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, consegnare o comunicare abusivamente, parole chiave, codici o altri mezzi idonei all'accesso di sistemi informatici o telematici, protetti da misure di sicurezza, al fine di procurare un profitto a sé o ad altri.

La norma punisce già le condotte preliminari all'accesso abusivo ad un sistema informatico, con evidente finalità di prevenzione.

Esempio

Qualcuno in Agenzia si procura in maniera illecita la password di accesso ad un sistema informatico verso il quale gli è precluso l'accesso.

13.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinques c.p.)

La fattispecie consiste nel procurarsi, riprodurre o diffondere programmi atti allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati

o i programmi in esso contenuti o a favorire l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio

Qualcuno in Agenzia si procura un virus idoneo ad intaccare, danneggiandolo illecitamente, un sistema informatico.

13.5 Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

La disposizione in esame estende la punibilità già prevista per i delitti relativi alla falsità in atti (quindi, le falsità ideologiche e le falsità materiali in atto pubblico), alla falsità in documenti informatici.

La definizione di documento informatico è fornita dall'art. 1, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 82/05. Esso consiste in *"una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"*.

Esempio

Inserimento di dati falsi all'interno di una banca dati.

13.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

La norma punisce il soggetto che distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Esempio

Il collaboratore cancella dei dati dalla memoria di un personal computer in Agenzia, senza essere stato autorizzato dall'Agente.

13.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

La fattispecie si configura quando attraverso una delle condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o

programmi, un soggetto distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Pertanto, quando l’alterazione dei dati e delle informazioni rende inservibile il sistema o comunque incide pesantemente sul suo funzionamento, si integra il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non il delitto di danneggiamento di dati (art. 635 bis c.p.).

13.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

La norma punisce la condotta già descritta all’art. 635 quater c.p., quando diretta a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il danneggiamento deve riguardare un sistema informatico utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, a nulla rilevando la natura pubblica o privata del sistema.

13.9 Attività sensibili di Agenzia

Le attività sensibili, vale a dire quelle nello svolgimento delle quali è più agevole incorrere nella commissione di uno dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati sopra descritti, sono individuate:

- nell’utilizzo e nella gestione della rete agenziale;
- nell’utilizzo di internet e del sistema di posta elettronica;
- nella gestione del sito internet aziendale;
- nella gestione dei social network ed eventuali applicazioni;
- nel trattamento di dati personali raccolti nell’esercizio dell’attività d’impresa.

13.10 Comportamenti vietati all’interno dell’Agenzia

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da

non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate, possono potenzialmente diventarlo.

I destinatari del presente Modello non devono trattare i dati personali raccolti nello svolgimento della propria attività violando le prescrizioni normative. In particolare, i destinatari del presente Modello non devono:

- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e software dell'Agenzia;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Agenzia prodotti che non sono stati acquistati dall'Agenzia;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio pc;
- utilizzare le password di altri utenti dell'Agenzia;
- introdurre e/o conservare in Agenzia documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che sia stato acquisito con il consenso dei terzi;
- trasferire all'esterno dell'Agenzia file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Agenzia se non per finalità attinenti lo svolgimento delle proprie mansioni;
- prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica dell'Agenzia.

13.11 Principi specifici per le procedure

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico analizzato nel presente capitolo, l'Agenzia ha adottato idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali ad essa conferiti.

Al fine di garantire il regolare trattamento dei dati, l'Agenzia ha messo a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati

personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Il presente Modello fa espresso rinvio al documento sulle misure di sicurezza tecniche ed organizzative predisposto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 nel quale sono descritte tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate dall'intermediario assicurativo ai fini del trattamento dei dati personali forniti dagli interessati e della protezione del patrimonio informativo dell'Agenzia.

In particolare, nel documento sulle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sono indicate idonee informazioni riguardanti:

- la puntuale descrizione del trattamento o dei trattamenti realizzati, che permette di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. In tale descrizione sono preciseate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime, nonché i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- l'elencazione delle altre misure di sicurezza adottate per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In questo senso, l'Agenzia rispetta le seguenti procedure:

- adotta sistemi di validazione delle credenziali di sufficiente complessità, che prevedono l'identificazione e l'autenticazione individuale degli utenti attraverso l'attribuzione di uno user-id e di una password associata. Le password hanno una lunghezza minima di otto caratteri e non è permesso l'uso di più di tre caratteri uguali in successione all'interno della password;
- garantisce la modifica periodica delle credenziali di accesso ai sistemi informatici;
- assicura che una stessa user-id non venga assegnata a persone diverse;
- prevede che in caso di revoca dell'incarico, di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro dell'utente la user-id sia revocata con effetto immediato;
- prevede che in caso di mutamento di mansioni dell'utente, il profilo del medesimo venga immediatamente modificato;

- assicura che i profili dei vari utenti siano gestiti in relazione alle reali necessità dei medesimi di trattare i diversi dati;
- verifica periodicamente la validità dei profili;
- effettua periodicamente la revisione degli apparati informatici presenti nei locali;
- dota ogni elaboratore di un prodotto antivirus;
- installa e configura sulle LAN di produzione firewall che analizzano i dati in entrata scartando i pacchetti sospetti;
- effettua periodicamente il backup dei server;
- assume tecniche di minimizzazione dei dati al fine di garantire che siano trattati soltanto i dati necessari in relazione alla specifica finalità del trattamento perseguita;
- ove sia necessario, tenuto conto della natura dei dati personali trattati e delle caratteristiche del trattamento, prevede l'applicazione delle tecniche di cifratura e pseudonimizzazione dei dati personali;
- predispone un piano di sicurezza e di protezione dei locali e degli archivi contenenti banche dati (attraverso la verifica degli accessi; l'adozione di sistemi di protezione dei dati da accessi non autorizzati);
- predispone una procedura specifica per la gestione delle violazioni di dati personali e la notifica delle medesime all'Autorità Garante, nonché all'interessato nei termini e fattispecie previste dagli artt. 33 e 34 del Reg. UE 2016/679 (c.d. data breach);
- procede ad una suddivisione di ruoli e responsabilità tra gli addetti al trattamento dei dati;
- verifica che le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature informatiche siano utilizzate esclusivamente per motivi di ufficio;
- verifica che la connessione ad internet sia utilizzata per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- impedisce a tutti gli addetti al trattamento dei dati specifiche istruzioni operative sul trattamento dei dati personali e specifici vincoli per ottemperare ai principi in materia.

I destinatari del presente Modello devono attenersi nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane e, in particolare, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali, in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018:

- a) al rispetto delle procedure aziendali riguardanti la sicurezza dei sistemi informativi, richiamate nel documento sulle misure di sicurezza assunte dall'Agenzia e nella normativa aziendale specifica;
- b) al rispetto delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati impartite dalle Compagnie mandanti;
- c) alle prescrizioni impartite dall'Agenzia negli atti di designazione ad autorizzato e/o a referente del trattamento dei dati personali;
- d) alle istruzioni previste nei mansionari e/o disciplinari interni e/o regolamenti adottati dall'Agenzia relativi a:
 - utilizzo dei pc,
 - utilizzo dei supporti di memorizzazione dei dati,
 - utilizzo della rete aziendale,
 - utilizzo di internet,
 - utilizzo della posta elettronica di Agenzia,
 - gestione delle password,
 - virus informatici.

I destinatari si impegnano al rispetto delle misure indicate in relazione all'utilizzo dei supporti informatici dell'Agenzia e al trattamento dei dati non solo nell'ambiente di lavoro ma anche nell'ipotesi di accesso al c.d. lavoro agile.

CAPITOLO 14 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01)

14.1 Fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La norma punisce le seguenti fattispecie di reato:

- divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 legge sul diritto d'autore, L. 633/41);
- duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis, L. 633/41);
- duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171 ter, L. 633/41);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori (art. 171 septies, L. 633/41);
- produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies, L. 633/41).

Tali fattispecie di reato sono solo astrattamente ipotizzabili nella realtà agenziale di riferimento. A seguire l'analisi delle fattispecie di rilievo per l'Agenzia.

14.2 Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 legge sul diritto d'autore, L. 633/41)

La disposizione in commento punisce chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a bis, L. 633/41) e chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno altrui non

destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Esempio

L'Agente carica sulla rete dell'Agenzia dei contenuti coperti dal diritto d'autore per utilizzarli.

14.3 Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis, L. 633/41)

La condotta punita consiste nel duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

E' inoltre punito chi, al fine di trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Esempio

Utilizzo, nello svolgimento dell'attività affidata, di programmi non originali, così da risparmiare il costo della licenza d'uso dei medesimi.

14.4 Attività sensibili di Agenzia

Le attività sensibili in relazione alla classe di reati considerata nel presente capitolo, sono:

- l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (ad esempio, gli applicativi informatici agenziali);

- la gestione del sito internet di Agenzia, ad esempio attraverso la pubblicazione di immagini tutelate dal diritto d'autore;
- la pianificazione dell'attività pubblicitaria.

14.5 Principi specifici per le procedure

L’Agenzia adotta misure specifiche volte ad impedire l’installazione e l’utilizzo di software non approvati dall’Agenzia medesima o per i quali non possiede la licenza d’uso.

Il sito internet agenziale non deve essere realizzato attraverso l’utilizzo di materiale coperto dall’altrui diritto d’autore.

L’accesso al sito internet è subordinato al rilascio di apposite credenziali identificative.

Tutti i sistemi informatici di proprietà dell’Agenzia sono dotati di adeguato software firewall e antivirus.

Nella pianificazione dell’attività di pubblicizzazione dell’Agenzia è consentito l’utilizzo di materiale coperto dall’altrui diritto d’autore purché sia accompagnato da un diritto di utilizzazione dello stesso.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, delle direttive impartite dalle mandanti, oltre che delle disposizioni normative vigenti.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell’Agenzia è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l’OdV di Agenzia.

CAPITOLO 15 REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. 231/01)

15.1 Fattispecie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Si tratta del reato commesso da chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

15.2 Attività sensibili di Agenzia

La principale attività sensibile individuata è la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale con riferimento a ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività agenziale.

15.3 Comportamenti vietati e principi specifici per le procedure

I destinatari del Modello non devono:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a coloro che siano sottoposti alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse in favore dell'Agenzia.

Al contempo, ai destinatari del presente Modello è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;

- mantenere un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria.

CAPITOLO 16 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES, D.LGS. 231/01)

16.1 Fattispecie di reati tributari

L'art. 25 quinquesdecies è stato introdotto nel D.lgs. 231/01 dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

La disposizione in commento richiama le seguenti fattispecie di reato:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 2, comma 1 e comma 2 bis, del D.lgs. 74/00;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 74/00;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8, comma 1 e comma 2 bis, del D.lgs. 74/00;
- occultamento o distrazione di documenti contabili ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 74/00;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 74/00.

16.2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis, D.lgs. 74/00)

La fattispecie punisce il soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono, ai sensi del D.lgs. 74/00, le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni che non sono state effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale o, ancora, che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Esempio

Indicazione nella dichiarazione dei redditi di elementi passivi fittizi.

16.3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/00)

La fattispecie punisce il soggetto che, fuori dai casi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/00, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Esempio

Compimento di operazioni simulate finalizzate ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria mediante indicazione nelle dichiarazioni IVA di elementi passivi fintizi che determinano un'evasione dell'imposta superiore a € 30.000 e alla sottrazione all'imposizione di elementi attivi per un ammontare superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione.

16.4 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis, del D.Lgs. 74/00)

La fattispecie punisce il soggetto che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Esempio

Emissione di fattura o altro documento per operazione non compiuta finalizzata a consentire a terzi l'evasione dell'IVA.

16.5 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/00)

La fattispecie punisce il soggetto che, al fine di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulto o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Esempio

Occultamento di una parte delle scritture contabili finalizzata a non consentire la corretta ricostruzione del volume d'affari.

16.6 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La fattispecie punisce:

- il soggetto che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di

- ammontare complessivo superiore a € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- il soggetto che, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fintizi per un ammontare complessivo superiore a € 50.000,00.

16.7 Attività sensibili di Agenzia

In relazione alle fattispecie di reato sopra dettagliate costituiscono attività sensibili:

- la tenuta della documentazione contabile;
- la gestione dei rapporti con i fornitori;
- la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali;
- gestione dei pagamenti.

16.8 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate, possono potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- emettere fatture o documentazione diversa ma avente rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie per operazioni che non sono state realmente effettuate, in tutto o in parte;
- alterare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante l'indicazione di elementi attivi o passivi fintizi allo scopo di sottrarre alcuni elementi all'imposizione;

- distruggere e occultare le scritture contabili necessarie alla ricostruzione del reddito e del volume d'affari;
- compiere atti di alienazione dei beni allo scopo di dissolvere il patrimonio in vista di una eventuale riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria;
- emettere fatture per operazioni inesistenti allo scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

16.9 Principi specifici per le procedure

L’Agenzia assicura l’ordinata gestione della contabilità, sia attraverso l’istituzione di un presidio interno che verifica la regolarità delle singole operazioni contabili, sia affidandosi a professionisti esterni dotati delle necessarie competenze.

Nell’esecuzione delle attività sensibili sopra individuate i destinatari osservano le seguenti prescrizioni:

- l’attendibilità di fornitori e dei clienti è valutata con modalità tali che consentano di appurarne la correttezza professionale. Tale controllo è ripetuto periodicamente dall’Agenzia;
- l’Agenzia aggiorna costantemente i riferimenti bancari per i pagamenti e verifica la piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
tutta la documentazione contrattuale e contabile viene regolarmente archiviata e messa a disposizione del professionista che assiste l’agenzia negli adempimenti fiscali;
- l’uso del contante è limitato ai pagamenti di importi minimi. Per tutti gli altri pagamenti l’Agenzia si avvale di strumenti che garantiscono la regolare tracciabilità;
- l’accesso alla documentazione contrattuale e contabile è limitato al solo personale con funzioni amministrative;
- tutte le operazioni contabili vengono annotate sul sistema gestionale di contabilità del quale si avvale l’Agenzia.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, oltre che delle disposizioni normative vigenti.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell’Agenzia è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l’OdV di Agenzia.

Venezia, lì 14/09/2020

L.&L. ASSICURAZIONI DI LIBRALESSO RENATO, LAZZARO ANTONIO & C S.A.S.